

Al debutto il 12 marzo la nuova disciplina delle dimissioni online

(fonte [IL SOLE 24 ORE](#))

Procedura telematica e decreto ministeriale attuativo: dal 12.3.2016 le dimissioni sono presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente con le modalità individuate con il [D.M. 15.12.2015](#), il quale richiede:

- a) i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere;
- b) i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore;
- c) le modalità di trasmissione;
- d) gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione ([art. 26, co. 1 e 3, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151](#))

Le dimissioni presentate con modalità “alternative” sono “inefficaci”: in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il dipendente a compilare il modulo nelle forma e modalità telematiche: in caso di inadempienza, anche dopo regolare invito da parte del datore, e quindi nel caso di assenza ingiustificata, non resta altra via che procedere a un licenziamento disciplinare, previa contestazione degli addebiti.

La nuova procedura non si applica nei seguenti casi:

- 1) ipotesi previste dall'[art. 55, co. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#) (gravidanza e maternità);
- 2) lavoro domestico;
- 3) dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all'articolo 2113, co. 4, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione;
- 4) recesso durante il periodo di prova;
- 5) rapporti di lavoro marittimo, ove vige il Codice della navigazione;
- 6) rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

Le dimissioni presentate con modalità “alternative” sono “inefficaci”: in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il dipendente a compilare il modulo nelle forma e modalità telematiche: in caso di inadempienza, anche dopo regolare invito da parte del datore, e quindi nel caso di assenza ingiustificata, non resta altra via che procedere a un licenziamento disciplinare, previa contestazione degli addebiti ([Ministero del Lavoro, circolare 4 marzo 2016, n. 12](#)).

Revoca delle dimissioni: entro i 7 giorni successivi a decorrere dall'avvenuto invio del modulo telematico, il lavoratore - con le medesime modalità - ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni, utilizzando l'[allegato A al D.M. 15.12.2015 \(art. 26, co. 2, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151\)](#).

Comunicazione al CPI: il datore deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni entro 5 giorni per via telematica mediante il modello Unificato Lav al Centro per l'impiego competente (art. 4 bis, c. 7, D.Lgs. 181/2000; D.M. 30.10.2007; Min. lav., nota 21.12.2007). Il Ministero ha precisato che i 5 giorni decorrono dal momento in cui il lavoratore intende dar luogo giuridicamente alla risoluzione del rapporto. Qualora la comunicazione sia stata fatta in anticipo e in seguito si verifichi la revoca delle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto a inviarne un'altra di revoca ([Min. Lav., Lettera circ. 12.10.2012, prot. n. 18273](#)).

Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli resi disponibili da parte del Ministero del lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ([art. 26, co. 5, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151](#)).